



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, María Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ E CRISI
DELLA GIUSTIZIA
PENALE INTERNAZIONALE

*ACTUALIDAD Y CRISIS
DE LA JUSTICIA PENAL
INTERNACIONAL*

*INTERNATIONAL CRIMINAL
JUSTICE: CURRENT
DEVELOPMENTS AND CRISIS*

Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive

1

Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias

International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks

Antonio Gullo, Vincenzo Militello

Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa

5

El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion

Alice Angelini

La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale

27

La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional

The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court

Giorgio Ardizzone

La crisi dell'effettività dello Statuto di Roma: l'inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali

42

La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales

The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights

Alessandra Calcò Labruzzo

La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale

52

La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law

Adriana Ciccolo

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale <i>Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional</i> <i>Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court</i> Francesco Dean, Maria Elena Santucci	66
Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI <i>Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los procesos penales frente a la CPI</i> <i>Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings</i> Alessandro Malacarne	76
Le decisioni su jurisdiction e admissibility of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione <i>Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal</i> <i>Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms</i> Filippo Marchetti	96
L'inserimento del crimine di affamamento (starvation) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi <i>La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis</i> <i>The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios</i> Riccardo Orlandi	112
La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? <i>La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?</i> <i>The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?</i> Andrea Perruccio	131

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

FOCUS ON...

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice
Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 bis c.p. tra "consenso affermativo" e riconoscibilità del dissenso: una riforma ancora in itinere 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso
The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress
Dario Guidi

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica	205
<i>Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública</i>	
<i>Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force</i>	
Sara Prandi	
La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico.	224
Il contenuto del dovere di diligenza	
<i>La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico:</i>	
<i>el contenido del deber de diligencia</i>	
<i>Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support:</i>	
<i>Defining the Standard of Care</i>	
Federico Rizzolo	

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello
- 5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini
- 27 **La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone
- 42 **La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo
- 66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci
- 76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne
- 96 **Le decisioni su *jurisdiction* e *admissibility* of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi
- 131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio
- 142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri
- 160 **La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

La crisi dell'effettività dello Statuto di Roma: l'inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali

La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales

The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights

ALESSANDRA CALCÒ LABRUZZO
Dottoranda di ricerca, Università di Messina
alessandra.calcolabruzzo@studenti.unime.it

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE,
CRIMINI INTERNAZIONALI,
INQUINAMENTO MASSICCIO

PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO
AMBIENTE, DELITOS INTERNACIONALES,
CONTAMINACIÓN MASIVA

ENVIRONMENTAL CRIMINAL
PROTECTION, INTERNATIONAL
CRIMES, MASSIVE POLLUTION

ABSTRACTS

Il contributo esamina i limiti della tutela penale dell'ambiente, evidenziando la mancanza di un'incriminazione autonoma dei crimini ambientali in tempo di pace nel diritto internazionale. Dal confronto tra il quadro sovranazionale e la disciplina italiana (l. n. 68/2015), emergono criticità strutturali legate all'indeterminatezza delle fattispecie, alla latenza dei danni e alla percezione del nesso di causalità. Parallelamente, si analizza l'evoluzione dell'inquinamento massiccio nei lavori della Commissione di Diritto Internazionale, prospettando l'esigenza di un ampliamento del catalogo dell'art. 5 dello Statuto di Roma e l'esplorazione di modelli complementari, come la *Restorative Justice*, per superare la crisi della legalità e garantire un'effettiva salvaguardia dei diritti fondamentali.

Este artículo examina los límites de la protección penal del medio ambiente, poniendo de relieve la ausencia de una tipificación autónoma de los delitos medioambientales en tiempos de paz en el Derecho internacional. De la comparación entre el marco supranacional y la normativa italiana (Ley n.º 68/2015) se desprenden problemas estructurales relacionados con la indeterminación de los tipos delictivos, la latencia de los daños y la percepción del nexo de causalidad. Paralelamente, se analiza la evolución de la contaminación masiva en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, planteando la necesidad de ampliar el catálogo del artículo 5 del Estatuto de Roma y de explorar modelos complementarios, como la justicia restaurativa, para superar la crisis de la legalidad y garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales.

This paper examines the limitations of criminal protection of the environment, highlighting the absence of a standalone criminalisation of environmental crimes in peacetime under international law. A comparison between the supranational framework and Italian legislation (Law No. 68/2015) reveals structural shortcomings linked to the vagueness of the offences, the delayed manifestation of damage and the perception of the causal link. At the same time, the paper analyses the evolution of the concept of massive pollution in the work of the International Law Commission, suggesting the need to expand the scope of Article 5 of the Rome Statute and to explore complementary models, such as Restorative Justice, in order to overcome the crisis of legality and ensure the effective protection of fundamental rights.

SOMMARIO

1. Premessa. Il “peccato originale” della tutela ambientale nel diritto penale internazionale. – 2. Il delitto ambientale nell’ordinamento italiano: tra simbolismo legislativo e ineffettività applicativa. – 3. Il crimine di inquinamento massiccio tra elaborazione dottrinale e mancato riconoscimento internazionale. – 4. Considerazioni conclusive: dalla crisi della legalità alla ricerca di modelli alternativi.

1.

Premessa. Il “peccato originale” della tutela ambientale nel diritto penale internazionale.

La precarietà normativa ambientale, unita alla prospettiva di un significativo peggioramento dell’ecosistema, rappresenta oggi uno dei nuclei centrali delle nuove ansie sociali contemporanee.

In un contesto segnato da conflitti armati, distruzioni ambientali e gravi violazioni dei diritti umani, l’effettività dello Statuto di Roma, sia in termini di capacità di prevenzione, sia di risposta giurisdizionale a beni meritevoli di tutela, viene messo a dura prova.

Le incertezze nazionali e sovranazionali sulla ampiezza e sulla unitarietà del concetto di ambiente, unitamente alla difficoltà di garantire una penalizzazione armonizzata di condotte criminali, impongono una rivalutazione del catalogo dei crimini internazionali. Quello dei reati ambientali è un tema che occorre affrontare anche alla luce di un’ulteriore prospettiva, che tenga conto del processo di internazionalizzazione del diritto penale. Rispetto a tale fenomeno, si può cogliere l’approccio che ha come paradigma il crimine internazionale. Tale approccio, appresta una immediata tutela con la criminalizzazione diretta di comportamenti ritenuti gravi e riprovevoli, suscettibili di essere puniti come crimini internazionali.

Attualmente, la tutela dell’ambiente accordata nel diritto penale internazionale è confinata ai crimini di guerra. Ciò implica che la compromissione dell’ambiente, nell’economia dello Statuto di Roma, viene incriminata esclusivamente in contesti bellici e solo quando il danno arrecato all’ambiente naturale risulti eccessivamente sproporzionato rispetto al vantaggio militare perseguito.

Prima di addentrarsi nello specifico sulla possibilità di inserire un crimine ambientale all’interno dello Statuto di Roma, vale la pena anticipare un tema che verrà ripreso nel corso della trattazione. Va, infatti, sottolineato come la genesi del processo di criminalizzazione del crimine ambientale e, come si è detto, la matrice bellica che ne costituisce il fulcro, rappresentino una sorta di peccato originale che può aver influito negativamente sulla introduzione di un crimine internazionale nel corso di questi decenni, ma che rischia di produrre un effetto ancor più peccaminoso in futuro. Nella prospettiva che oggi lega insieme crimini contro l’ambiente e criminalità organizzata, tale peccato originale appare più evidente¹. Se, infatti, la criminalità organizzata ha un ruolo centrale nella causazione dei disastri ambientali è, allora, ancora più evidente come la distruzione ambientale che “nasce” come crimine di guerra, finisce per essere soprattutto un crimine in tempo di pace che non trova tutela all’interno dello Statuto di Roma.

Un simile ampliamento, lungi dall’essere frutto di una sensibilità recente, trova fondamento nell’elaborazione originaria – mai recepita dalla comunità internazionale – della Commissione di Diritto Internazionale, la quale, in sede di elaborazione del “*Progetto di articolo sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali*”, annoverava tra i tra i crimini internazionali anche l’inquinamento massiccio dell’atmosfera e dei mari, considerato una forma estrema di attentato ai diritti fondamentali alla vita e alla salute umana.

2.

Il delitto ambientale nell’ordinamento italiano: tra simbolismo legislativo e ineffettività applicativa.

Com’è noto, con la l. n. 68/2015² è stato inserito nel Libro II del Codice penale un Titolo

¹ CORNACCHIA e CANCIO MELIÀ (2024); FORZATI (2015), pp. 1-22; ZIRULIA (2025), pp. 1-15.

² SAVARINO (2025), p. 450; RUGA RIVA, (2015a), p. 20; v. le osservazioni critiche di PADOVANI, (2015), p. 10; CATENACCI, (2015a) p. 32; MASERA, (2015), pp. 1-18; PATRONO, (2016), pp.1-20; SIRACUSA, (2015), pp.1-32; TELESICA, (2015), pp.47-72.

VI-bis dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*, con l'intento, tra l'altro, di ricomprendere all'interno della nuova fattispecie di disastro ambientale tutte quelle condotte criminose che, in passato, venivano impropriamente sussunte nella disciplina del disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.³

Né è derivata una disposizione di difficile codificazione, caratterizzata da un elevato tasso d'indeterminatezza, dovuto alla scelta del legislatore – connotata da forte carico simbolico – di punire macro-offese all'ambiente mediante la tipizzazione di eventi di danno.

La scelta della tecnica legislativa di prediligere modelli di incriminazione che oscillano dalla previsione di reati di danno e quella di reati di pericolo astratto, è destinata all'insuccesso, a causa della sua impraticabilità sul piano probatorio-processuale⁴.

Da un lato, l'anticipazione della tutela penale, attuata mediante la previsione di reati di pericolo astratto, solleva rilevanti criticità sul piano della legittimità, in rapporto al principio di offensività. Dall'altro lato, l'alternativa politico-criminale rappresentata dalla configurazione di reati di danno comporta significative difficoltà probatorie che compromettono l'effettività dell'intero impianto normativo predisposto per la salvaguardia dell'ambiente.

I reati ambientali determinano danni lungo-latenti con conseguenze lesive di non immediata emersione, ove il fattore temporale assume un ruolo decisivo nella produzione dell'evento dannoso, con evidenti ricadute sul piano dell'accertamento della causalità penale.

La dilatazione temporale e la molteplicità dei fattori che concorrono alla produzione dell'evento lesivo rendono, infatti, complessa, se non impossibile, l'accertamento della condotta iniziale rispetto all'evento dannoso finale, mettendo in discussione l'adeguatezza degli strumenti giuridici circa l'accertamento causale⁵.

Si è in presenza di una vera e propria lacerazione della legalità: l'utilizzo di espressioni generiche, la presenza di vocaboli polisensibili e di concetti elastici cedono il passo a deleghe interpretative per opera della giurisprudenza.

In questo senso, l'art. 452-*quater* c.p.⁶, subordina la punibilità del delitto di disastro ambientale ai soli casi in cui l'alterazione dell'ecosistema risulti «irreversibile», laddove per irreversibilità si intende un mutamento permanente dello stato di fatto accertabile solo dopo che sia decorso un ciclo temporale talmente ampio in natura, da non poter essere rapportabile né all'agire umano né, tantomeno, ai termini processuali, senza indicare i criteri giuridici in presenza dei quali un mutamento possa qualificarsi come reversibile o irreversibile.

Ne emerge una disciplina affetta da un significativo *deficit* di tassatività, caratterizzata dall'uso di concetti inafferrabili in cui la valutazione circa la rilevanza penale del fatto finisce per dipendere da parametri ritagliati sul caso concreto secondo un metodo casistico, antichissima dell'arbitrio.

Se, in relazione agli eventi di danno la descrizione risulta gravemente carente sul piano della determinatezza e tassatività, il problema della tipizzazione delle condotte viene completamente trascurato dal legislatore.

Com'è stato opportunamente segnalato, l'accertamento degli eventi previsti nelle fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale implica complesse valutazioni tecnico-scientifiche che rischiano di trasformare i processi in battaglie peritali, affidate a perizie e consulenze di segno opposto: il giudice, *peritus peritorum*, rischia di trovarsi al centro di un inestricabile ginepraio valutativo⁷.

Per contro, l'unico elemento che qualifica la condotta tipica è costituito dal riferimento al carattere abusivo del comportamento penalmente sanzionato: il disastro penalmente rilevante è solo quello causato «abusivamente»⁸.

³ CORBETTA, (2020), p. 1.

⁴ CATENACCI, (2015b), p. 1077, sulle problematiche probatorio-processuali, nonché sul peso dell'azione repressiva sulle indagini preliminari, v. altresì, TELESICA, (2015), p. 47 ss.

⁵ MILITA, (2015), p. 7.

⁶ Art. 452-*quater*, c.p., *Disastro ambientale*. «Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo [...]».

⁷ Così, quasi letteralmente, AMARELLI, 2022, nell'ambito della sezione *I delitti colposi contro l'ambiente e contro la salute pubblica e il principio di precauzione*, p. 29 del report a cura di OGGERO, in www.cortedicassazione.it.

⁸ RUGA RIVA, (2015b), p. 83 ss.

L'utilizzo della clausola di illiceità speciale è stato da taluno fortemente contestato, ritenendosi paradossale, *a contrario*, immaginare una forma di disastro ambientale autorizzato⁹. Sebbene comprensibili le preoccupazioni dei fautori di questa obiezione, l'avverbio "abusivamente", potrebbe tutt'al più, essere interpretato come limite al concetto di *rischio consentito*, sicché non tutti i danni ambientali sarebbero illeciti, ma solo quelli *contra jus*, ovverosia quelli che fuoriescono dall'ambito del rischio consentito, parametrato dal rispetto della legge.

L'anomala tipizzazione delle condotte penalmente rilevanti emerge con particolare evidenza dalla formulazione dell'art. 452-*bis* c.p. sull'inquinamento ambientale¹⁰. La mancata individuazione di condotte specifiche, sostituite dalla descrizione di una «*compromissione o deterioramento significativo e misurabile*» dell'ambiente, determina un'evidente frizione tra il modello di danno ambientale descritto dal legislatore e le concrete modalità di manifestazione dei fenomeni lesivi.

Se per "compromissione" si intende una generica messa in pericolo del bene giuridico, mentre per "deterioramento" un effettivo danneggiamento, l'uso della congiunzione disgiuntiva «o» lascia intendere la volontà di tipizzare eventi diversi. Nonostante ciò, tale distinzione non si riflette sul piano sanzionatorio, poiché entrambe le ipotesi sono punite con la medesima pena, in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di uguaglianza sostanziale.

A ciò si aggiunge che la compromissione o il deterioramento devono riguardare «*porzioni estese o significative*» dell'ecosistema e della biodiversità espressione che, in assenza di criteri normativi puntuali, rimette al giudice un ampio margine valutativo. Ne deriva il rischio di applicazioni casistiche e disomogenee, con evidenti ricadute sulla determinatezza della fattispecie e sulla certezza del diritto.

La difficoltà di inquadrare, in termini penalmente rilevanti, entità ampie e generiche come l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità, pone il destinatario della norma nella reale impossibilità di discernere ciò che è permesso da ciò che è vietato. Il legislatore costruisce la sanzione di cui all'art. 452-*bis* c.p. sulla condotta di chi cagiona una «*compromissione o un deterioramento significativo e misurabile*» di un'entità indefinita (*l'ecosistema*) e di un'entità più ampia, ugualmente indefinita, (*la biodiversità*).¹¹

A ciò si aggiunga, come si è già detto, che l'alterazione di siffatte entità indefinite diventa percepibile (e dunque, "*misurabile*") solo nel *lungo* o nel *lunghissimo periodo*. La difficoltà di ricostruire la lunga sequenza di fattori causativi succedutisi e accumulatisi nel tempo, e di selezionare all'interno di tale catena eziologica le condotte qualificabili come antecedenti necessari rispetto all'evento lesivo, oltre che la sproporzione tra condotta ed evento, rendono a rigore irraggiungibile la prova della dipendenza causale del macro-evento a formazione progressiva da ciascun comportamento inquinante¹². Nell'ambito di una sequenza eziologica spalmata nell'arco di un tempo ampio, risulta difficile distinguere tra condotte che hanno direttamente contribuito alla verificazione dell'evento e quelle che sono intervenute successivamente alla concretizzazione del danno, quando la condotta inquinante abbia compromesso il bene ambiente o quando l'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema risulti irreversibilmente alterato¹³.

L'assenza di una definizione chiara e precisa di "ambiente" finisce con il porre problemi di natura applicativa facendo gravare in capo al giudice il compito di definire e circoscrivere i confini dell'inquinamento ambientale. La protezione avanzata di beni cd. 'a largo spettro' – tra i quali si colloca l'ambiente – maschera un assoluto vuoto di tutela: l'incertezza intorno al bene comporta l'indeterminatezza dell'evento e, quindi, della fattispecie con delle ricadute del principio di tassatività-determinatezza sul corretto funzionamento del sistema penale.

Nell'economia della presente indagine, particolare interesse desta, altresì, la clausola di riserva inserita dal legislatore all'art. 452-*quater* c.p. in materia di disastro ambientale «*fuori*

⁹ AMENDOLA, (2015b), pp.1-16; G. AMENDOLA, (2015a), pp. 1-8. Cfr. PALMISANO, (2015), pp. 1-4.

¹⁰ Sugli elementi costitutivi dei delitti ambientali di inquinamento e disastro può farsi riferimento a Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2022, n. 39759; Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 11998; Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901; Cass. pen., sez. I, 29 dicembre 2017, n. 58023; Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, tutte consultabili in www.defure.it.

¹¹ Art. 452-*bis*, c.p., *Inquinamento ambientale*. «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna [...]».

¹² PEDRAZZI, (1991), cit., p. 619. Sul punto, si vedano anche le riflessioni di FIANDACA e DI CHIARA, (2003), pp. 146-147; GIUNTA, (2002), p. 858 ss.

¹³ Tra gli scritti meno recenti sulle criticità poste dall'accertamento causale in materia ambientale si possono richiamare, nell'ambito della dottrina italiana, BRICOLA, (1975), p. 2585 ss.; SGUBBI, (1978), p. 1183 ss.; FIANDACA, (1978), 1, p. 203 ss.; GRASSO, (1986), p. 710 ss.; PEDRAZZI, (1991), p. 617 ss.; PALAZZO, (1999), p. 563; sul versante della dottrina straniera, si può far riferimento a DE LA CUESTA AGUADO, (1994), p. 55 ss.

dai casi previsti dall'art. 434». Quale che sia la natura di questa clausola — se debba intendersi quale espressione del principio di sussidiarietà, volta a prevenire un concorso apparente di norme tra i due delitti, ovvero se trovi applicazione nelle ipotesi in cui ricorrano gli elementi costitutivi del disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. e non quelli del disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p., etc. — essa sembra fare un “omaggio” al passato, configurandosi come una sorta di una *excusatio non petita* con la quale il legislatore intende mostrare una (illusoria) continuità nella tutela dell'ambiente e manifestare una sensibilità concreta (*rectus politica*) verso le problematiche ambientali, conferendo alla clausola un valore simbolico che va oltre la mera sussidiarietà¹⁴.

Per contro, sarebbe preferibile che la clausola di riserva segni la fine di un'era caratterizzata dall'applicazione analogica *malam partem* dell'art 434 c.p. ai fenomeni di inquinamento ambientale al di fuori dei canoni consentiti dal principio di legalità.

A fronte della tendenza a concepire il *disastro* quale reato a forma libera, idoneo ad incidere su qualunque interesse individuale, dal legislatore è auspicabile attendersi un intervento correttivo, che restituisca la specificità e la determinatezza di significato che tale nozione deve assumere in ambito penale.

3. Il crimine di inquinamento massiccio tra elaborazione dottrinale e mancato riconoscimento internazionale.

In un tale contesto, segnato da profonde criticità della legislazione interna, potrebbe apparire distonico — se non addirittura paradossale — un intervento internazionale che legittimi l'inclusione del crimine di inquinamento massiccio nel novero dei crimini internazionali ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Roma.

La protezione ambientale accordata nell'ambito dello Statuto di Roma è segnata da un evidente *deficit* di tipizzazione e di autonomia incriminatrice, che riflette una scarsa sensibilità rispetto alla gravità delle lesioni ambientali.

Da sempre l'idea di un intervento internazionale quale strumento di repressione dei crimini ambientali ha inciso profondamente sul panorama giuridico europeo. In tale prospettiva, lo stesso Parlamento europeo — consapevole della natura intrinsecamente transfrontaliera della criminalità ambientale — ha proposto, nell'ambito dei lavori preparatori in seno alla Direttiva (UE) 2024/1203, specifici emendamenti volti a impegnare l'Unione e gli Stati membri a promuovere l'inclusione del crimine ambientale nella giurisdizione della Corte penale internazionale¹⁵.

Tra le proposte formulate si annovera l'emendamento 25, approvato dal Parlamento europeo, volto a estendere la giurisdizione della Corte penale internazionale ai crimini ambientali. Nondimeno, il testo definitivo della Direttiva (UE) 2024/1203 ha abbandonato l'ipotesi di includere il crimine ambientale nello Statuto di Roma, pur riconoscendo che la gravità di tali condotte può determinare «conseguenze catastrofiche»¹⁶.

Se l'esperienza europea rappresenta una delle più recenti manifestazioni di tale dibattito, la riflessione sulla tutela internazionale dell'ambiente affonda le proprie radici in un contesto ben

¹⁴ F. GIUNTA, (2008), p. 3530 ss.; VERGINE, (2013), p. 534 ss. In chiave critica, FLICK, (2015), 1, p. 12 ss.

¹⁵ REPORT - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC - (COM(2021)0851 - C9-0466/2021 - 2021/0422(COD)). Sul punto, l'emendamento 25 prevedeva che “The Union and its Member States should also make the fight against environmental crime a strategic political priority in international judicial cooperation and within the institutions and the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, in particular by promoting compliance with multilateral environmental agreements through the adoption of criminal sanctions and the exchange of best practices and data on environmental crime. This international approach to environmental crime should also include extending the jurisdiction of the International Criminal Court to the crime of ecocide, and the Union and its Member States should have a key role and responsibility in that regard”.

¹⁶ “I reati relativi a condotte intenzionali elencati nella presente direttiva possono comportare conseguenze catastrofiche, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi effetti sull'ambiente o incendi boschivi su vasta scala. Qualora simili reati provocino la distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto, oppure provochi danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tali ecosistema o habitat, o alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua, tali reati che hanno provocato conseguenze catastrofiche dovrebbero costituire reati qualificati e, pertanto, dovrebbero essere puniti con sanzioni più severe rispetto a quelle applicabili nei casi di reati diversi da quelli definiti nella presente direttiva. Tali reati qualificati possono comprendere condotte paragonabili all'«ecicidio», che è già disciplinato dal diritto di taluni Stati membri e che è oggetto di discussione nei consessi internazionali”. Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

più risalente. I primi tentativi della dottrina internazionalistica di individuare norme internazionali generali in materia di protezione dell'ambiente — e, in particolare, di delineare la responsabilità degli Stati per danni da inquinamento — si collocano agli inizi degli anni Sessanta. In tale contesto, il punto di partenza accolto dalla comunità internazionale si fondava sulla tensione tra il diritto sovrano dello Stato di consentire, nel proprio territorio, attività suscettibili di produrre danni ambientali e il contrapposto diritto degli altri Stati a che tali danni non si propagassero oltre i confini nazionali¹⁷. Da tale impostazione deriva la regola secondo cui ogni Stato ha il dovere di impedire turbative all'esercizio indisturbato della potestà di governo da parte di altri Stati. Una simile regola, oltre a presentare profili di indeterminatezza, non risultava idonea a garantire una tutela *tout court* alle ipotesi di inquinamento ambientale, lasciando prive di risposta sanzionatoria forme di inquinamento più diffuse o indirette. Emblematico, in tal senso, è il caso dell'alto mare, il cui regime giuridico risulta ancorato al principio della libertà di sfruttamento delle risorse da parte di tutti gli Stati. Nel caso di inquinamento dell'alto mare, l'unica possibilità di applicare la regola in esame — e, conseguentemente, di far sorgere la responsabilità dello Stato autore della condotta — risiede nella dimostrazione che l'immissione di sostanze inquinanti da parte dello Stato abbia concretamente impedito ad altri Stati il libero sfruttamento delle risorse marine¹⁸. Una prova, tuttavia, nella maggior parte dei casi di difficile, se non impossibile, dimostrazione, con conseguente sostanziale ineffettività del meccanismo di responsabilità.

Parallelamente all'approccio tradizionale, l'idea di includere l'ambiente tra i beni tutelati dallo Statuto della Corte Penale Internazionale non è nuova nella dottrina del diritto internazionale, come emerge anche da altri studi, in particolare quelli promossi dalla Commissione del diritto internazionale. Sul punto, già a partire dal 1976, la CDI con l'elaborazione del "Progetto di articolo sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali", prefigurò nell'art. 19 la distinzione tra la categoria dei "Delitti Internazionali" e "Crimini internazionali"¹⁹. I primi, intesi come violazioni di lieve entità dei singoli diritti o interessi giuridicamente tutelati di uno Stato; i secondi, violazioni più gravi, consistenti in offese sistematiche di diritti fondamentali protetti dalla Comunità internazionale nel suo complesso. All'interno di questi ultimi, la Commissione di diritto internazionale vi ricomprendeva non solo i crimini tradizionalmente riconosciuti — quali il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, il crimine di aggressione — ma anche l'inquinamento massiccio dell'atmosfera e dei mari quale forma di attentato al diritto alla salute ed alla vita umana.

La conseguenza dell'inserimento del crimine di inquinamento massiccio tra dei "crimini internazionali" piuttosto che tra i "delitti" avrebbe comportato l'obbligo per tutti gli Stati della scena internazionale di intervenire al fine di far cessare l'illecito in quanto ritenuti lesi per aver subito un pregiudizio ad un diritto fondamentale, nonché l'ulteriore obbligo di non riconoscere come legittima la situazione di fatto che si sarebbe venuta a creare a seguito di quell'illecito.

La principale differenza tra questi due regimi sarebbe data dal fatto che in quest'ultimo caso, trattandosi di beni così essenziali per la comunità internazionale, la reazione all'offesa sarebbe stata esperibile non solo dallo Stato leso, ma da tutti gli Stati, in quanto titolare di «diritti collettivi» e «poteri-doveri» di reazione all'illecito²⁰.

La tutela all'ambiente, si traduce in questo senso in un obbligo *erga omnes* che si produce in capo agli Stati, con la conseguenza che l'inazione dello Stato che ha la responsabilità primaria di intervenire, fa sì che gli altri acquisiscano poteri da esercitare per conto dell'intera Comunità internazionale.

Seguendo i lavori della Commissione di Diritto internazionale, si giunge a elevare il diritto alla salvaguardia dell'ambiente a norme di *jus cogens*, ossia — così come definite dall'originario art. 19 del *Draft* — norme "così essenziali per la tutela degli interessi fondamentali della comunità internazionale che la loro violazione è riconosciuta come crimine dalla comunità internazionale nel suo complesso", e come tali vincolanti per tutti gli Stati, chiamati a promuovere negli ordinamenti interni forme di repressione di reati contro l'ambiente, nonché di esigerne il rispetto in

¹⁷ V. per tutti SPERDUTI, (1958), p. 140.

¹⁸ TESAURO, (1971), p. 140 ss.; KISS, (1981), p. 499 ss.

¹⁹ Tale disposizione (v. YILC, 1976, vol. II/2, p. 95 ss.) è stata approvata dalla Commissione aderendo alla proposta formulata dal relatore speciale R. Ago (v. *Firth Report on State Responsibility*, in YILC, 1976, vol. II/1 p. 3 ss. e soprattutto p. 24 ss. per l'art. 18 del Progetto). Su di essa esiste già una estesa letteratura, v. MAREK, (1978), p. 460 ss.; DUPUY, (1979), p. 539 ss.; DUPUY, (1980), p. 449 ss.; DOMINICÉ, (1980), p. 227 ss.; GOUNELLE, (1982) p. 315 ss.

²⁰ LA MANNA, (2020), p. 45 ss.

quanto titolari di un interesse giuridico alla sua tutela.

Nonostante le aspettative, la distinzione tra “delitti” e “crimini internazionali”, nonché l’inclusione dell’inquinamento massiccio tra i “crimini internazionali”, non verrà recepita dalla comunità internazionale, la quale riconoscerà rilevanza al bene giuridico ambiente soltanto in tempo di guerra.

Invero, la protezione dell’ambiente all’interno dello Statuto di Roma risulta confinata a un ambito applicativo residuale che trova espressione esclusivamente nel contesto dell’articolo 8, dedicato ai “Crimini di guerra”²¹. All’interno dell’alveo applicativo dell’art. 8 dello Statuto di Roma, il danno all’ambiente naturale può legittimare un intervento repressivo internazionale esclusivamente laddove l’azione militare si traduca in danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente, i quali risultino manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei vantaggi militari previsti. Ne consegue che la salvaguardia del bene giuridico ambientale, nell’economia dello Statuto della Corte Penale Internazionale, trova protezione esclusivamente nella misura in cui il danno ambientale risulti sproporzionato rispetto al vantaggio militare.

Non è sufficiente, quindi, la semplice causazione di danni all’ambiente nel corso di un conflitto armato per configurare un crimine di guerra; affinché l’illecito possa sussistere, è necessario che il danno sia manifestamente sproporzionato rispetto all’utilità militare diretta.

Si è al cospetto, dunque, di una tipizzazione estremamente restrittiva, che riduce la protezione dell’ambiente a una fattispecie di danno ambientale “a forma vincolata”, in cui l’unica modalità di aggressione al bene giuridico che viene incriminata e repressa è solo l’aggressione militare.

In tale contesto, l’ambiente assurge a oggetto di tutela solo in via incidentale, quale effetto collaterale di un attacco bellico sproporzionato, piuttosto che come bene giuridico autonomamente presidiato.

4.

Considerazioni conclusive: dalla crisi della legalità alla ricerca di modelli alternativi.

Guniti a questo punto dell’indagine, non resta che esaminare i problemi connessi all’applicazione della normativa vigente. Al di là di una certa e generica approssimazione nella formulazione delle singole fattispecie, il *vulnus* della disciplina nazionale sembrerebbe collocarsi in radice: il gigantismo dell’evento-danno, unito all’incertezza circa l’esatta definizione del bene giuridico da tutelare — ambiente, ecosistema, biodiversità — compromette l’effettività stessa dell’intervento normativo, rendendone problematica l’applicazione concreta con conseguente aleatorietà delle decisioni giudiziarie, anche in ragione della fenomenologica latenza del danno.

All’interno di tale scenario, emerge la necessità di esplorare strumenti alternativi di risposta di danno all’ambiente. Se si volesse tracciare un bilancio previsionale, si potrebbe valorizzare una prospettiva, ancora marginale nel dibattito penalistico: il ricorso alla *Restorative Justice* quale possibile risposta alle istanze di tutela connesse ai danni lungo-latenti. Si tratterebbe, in particolare, di verificarne l’effettiva idoneità nei casi in cui i tradizionali modelli di responsabilità penale — tanto individuale quanto collettiva — si rivelino, sul piano applicativo, inadeguati a causa di difficoltà probatorie strutturalmente insuperabili.

Se, sul piano nazionale, la *Restorative Justice* potrebbe rispondere ad alcune lacune in merito alla responsabilità penale per i danni latenti e diffusi, la prospettiva internazionale — così come formulata dalla Commissione di diritto internazionale — potrebbe mirare ad un effetto analogo su scala globale, elevando la tutela del bene giuridico ambiente a norma di *jus cogens*, rendendo così l’azione repressiva degli Stati indipendente dalla capacità di intervento del singolo Stato. In tale visione, l’ambiente assumerebbe la natura di bene indisponibile, la cui tutela imporrebbe a ogni Stato un comportamento (almeno potenzialmente) esigibile dalla *generalità* degli altri Stati, e cioè da tutti gli Stati operanti *uti universi* per conto della stessa Comunità internazionale²².

²¹ Così recita l’art. 8 dello Statuto di Roma «*The Court shall have jurisdiction in respect [...] of [...] intentionally launching an attack in the knowledge that such an attack will cause [...] widespread, long-term, and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated*».

²² Nella dottrina internazionalistica, sono presenti rari contributi dedicati all’esame della categoria degli obblighi *erga omnes* considerati in generale. Per qualche indagine specifica J. JUSTE RUIZ (1979), p. 219; e, nella dottrina italiana, G. MORELLI, *A proposito di norme internazionali*

In questo scenario, si fa parallelamente sempre più urgente – e giuridicamente auspicabile – l’inclusione autonoma dei crimini ambientali all’interno del catalogo di cui all’art. 5 dello Statuto di Roma, accanto ai crimini internazionali già tipizzati.

E tuttavia, malgrado la maturazione del dibattito giuridico e l’evidenza scientifica del collasso ambientale in atto, rimane ineffettiva ogni concreta iniziativa di elevare la tutela dell’ambiente al rango di bene giuridico primario, autonomamente presidiato nel diritto penale internazionale.

Forse, la domanda da porsi è se la comunità internazionale sia realmente pronta a riconoscere all’ambiente una dignità *ecocentrica* che attribuisca valore intrinseco all’intero ecosistema quale soggetto giuridico autonomo e non più soltanto la funzione strumentale di risorsa da dominare.

Bibliografia

AGO, Roberto (1976): “Fifth Report on State Responsibility”, *Yearbook of the International Law Commission*, 2 (1), pp. 3-54

AMARELLI, Giuseppe (2022): “La colpa penale: novità normative ed orientamenti degli interpreti”, *Relazione tenuta presso la Corte di Cassazione*, Roma, 9 maggio, pp. 1-35

AMENDOLA, Gianfranco (2015a): “Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale ‘abusivo’”, *Dupuy*, 17 marzo, pp. 1-8

AMENDOLA, Gianfranco (2015b): “Ma cosa significa veramente disastro ambientale abusivo”, *Lexambiente.it*, 27 marzo, pp. 1-6

BRICOLA, Franco (1975): “Aspetti penalistici degli inquinamenti”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 18, pp. 2585-2610

CATENACCI, Mauro (2015a): “L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre”, *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 2, pp. 32-47

CATENACCI, Mauro (2015b): “I delitti contro l’ambiente tra aspettative e realtà”, *Diritto Penale e processo*, 9, pp. 1077-1088

CORBETTA, Stefano (2014): “Il ‘disastro innominato’: una fattispecie ‘liquida’ in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive”, *Criminalia*, 9, pp. 291-315

CORNACCHIA, Luigi e CANCIO MELIÀ, Manuel (2024): *Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente* (Milano, FrancoAngeli)

DE LA CUESTA AGUADO, Paz María (1994): *Causalidad de los delitos contra el medio ambiente* (Cádiz, Editorial UCA)

DE SANTIS, Giovanni (2015): “La tutela penale dell’ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?”, *Responsabilità Civile e Previdenza*, 6, pp. 2075-2090

DOMINICÉ, Christian (1980): “Die internationalen Verbrechen und deren rechtliches Regime”, in VEROSTA, Stephan (eds.): *Festschrift für Stephan Verosta* (Berlin, Duncker & Humblot), pp. 227-248

DUPUY, Pierre-Marie (1979): “Action publique et crime international de l’Etat: à propos de l’art. 19 du projet de la C.D.I. sur la responsabilité des Etats”, *Annuaire Français de Droit International*, 25, pp. 539-565

DUPUY, Pierre-Marie (1980): “Observations sur le «crime international de l’Etat»”, *Revue Générale de Droit International Public*, 84, pp. 449-486

cogenti, in RDI, 1968, p. 108 ss.

FIANDACA, Giovanni (1978): “Note sui reati di pericolo presunto”, in *Scritti in memoria di Girolamo Bellavista* (Palermo, Il Tommaso Natale), 1, pp. 203-225

FIANDACA, Giovanni e DI CHIARA, Giuseppe (2003): *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata* (Napoli, Jovene)

FLICK, Giovanni Maria (2015): “Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p.”, *Cassazione Penale*, 1, pp. 12-28

FORZATI, Filippo (2015): “Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti a legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 11 marzo, pp. 1-22

GARGANI, Alberto (2020): “Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale”, *La Legislazione Penale*, 3 febbraio, pp. 1-25

GIUNTA, Fausto (2002): “Ideologie punitive e techniques di normazione nel diritto penale dell’ambiente”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 2, pp. 858-880

GIUNTA, Fausto (2008): “I contorni del ‘disastro innominato’ e l’ombra del ‘disastro ambientale’ alla luce del principio di determinatezza”, *Giurisprudenza Costituzionale*, 5, pp. 3530-3552

GOUNELLE, Max (1982): “Quelques remarques sur la notion de «crime international» et sur l’évolution de la responsabilité internationale de l’Etat”, in *Mélanges offerts à Paul Reuter* (Paris, Pedone), pp. 315-336

GRASSO, Giovanni (1986): “L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 29, pp. 710-745

JUSTE RUIZ, José (1979): “Las obligaciones ‘erga omnes’ en Derecho internacional público”, in *Estudios de Derecho Internacional: Homenaje al profesor Miaja de la Muela* (Madrid, Editorial Tecnos), pp. 219-234

KISS, Alexandre (1981): “L’état du droit de l’environnement en 1981: problèmes et solutions”, *Journal du Droit International*, 108, pp. 499-528

LA MANNA, Mariangela (2020): *La giurisdizione penale universale nel diritto internazionale* (Napoli, Editoriale Scientifica)

MAREK, Krystyna (1978): “Criminalizing State Responsibility”, *Revue Belge de Droit International*, 14, pp. 460-485

MASERA, Luca (2015): “I nuovi delitti contro l’ambiente. Voce per il ‘Libro dell’anno del diritto Treccani 2016’”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 17 dicembre, pp. 1-18

MILITA, Alessandro (2015): “Il disastro ambientale ‘nominato’ quale delitto di evento – tendenzialmente occulto – a consumazione progressiva e ad esteriorizzazione/percezione differita, con danno lungo-latente, (delitto permanente o eventualmente tale): la sua derivazione all’azione della criminalità organizzata e le azioni di contrasto patrimoniale, anche a fini di confisca”, *Lexambiente.it*, 11 settembre, pp. 1-24

MORELLI, Gaetano (1982): “A proposito di norme internazionali cogenti”, *Rivista di Diritto Internazionale*, 65, pp. 217-230

PADOVANI, Tullio (2015): “Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente”, *Guida al Diritto*, 32, pp. 10-15

PALAZZO, Francesco (1999): “Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente”, in GRASSI, Stefano, CECCHETTI, Marcello e ANDRONIO, Alessandro (eds.): *Ambiente e diritto* (Firenze, L. S. Olschki), 2, pp. 563-588

PALMISANO, Stefano (2015): “Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire abusivo”, *il Fatto Quotidiano*, 23 marzo, pp. 1-4

PATRONO, Mario (2016): “I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma”, *La Legislazione Penale*, 11 gennaio, pp. 1-20

PEDRAZZI, Cesare (1991): “Profili penalistici della tutela dell’ambiente”, *L’Indice Penale*, 25, pp. 617-634

RUGA RIVA, Carlo (2015a): *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68* (Torino, Giappichelli Editore)

RUGA RIVA, Carlo (2015b): “Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermeneutico al legislatore logorroico”, in TORDINI CAGLI, Silvia (eds.): *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale* (Bologna, Bononia University Press), pp. 83-106

SAVARINO, Alice (2025): *Danni lungo-latenti e responsabilità penale. Modelli di imputazione e prospettive politico-criminali* (Torino, Giappichelli Editore)

SGUBBI, Filippo (1978): “Plurisoggettività eventuale e permanenza nelle fattispecie in tema di inquinamento”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 21, pp. 1183-1205

SIRACUSA, Licia (2015): “La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli ‘ecodelitti’: una svolta ‘quasi’ epocale per il diritto penale dell’ambiente”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 luglio, pp. 1-32

SPERDUTI, Giuseppe (1958): *Lezioni di diritto internazionale* (Milano, Giuffrè Editore)

TELESCA, Antonio (2015): “Osservazioni sulla legge n. 68/2015 recante ‘disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente’: ovvero i chiaroscuri di un’agognata riforma”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 17 luglio, pp. 47-72

TESAURO, Giuseppe (1971): *L’inquinamento marino nel diritto internazionale* (Milano, Giuffrè Editore)

VERGINE, Anna Lisa (2013): “Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod.pen.”, *Ambiente & Sviluppo*, 6, pp. 534-548 (parte prima) e pp. 644-655 (parte seconda)

ZIRULIA, Stefano (2025): “Terra dei Fuochi: violato il diritto alla vita degli abitanti. Prime osservazioni in ordine alle possibili ripercussioni sul diritto penale ambientale di una storica sentenza”, *Sistema Penale*, 14 febbraio, pp. 1-15



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>